

Copia

N. 233 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO: IMU E TASI 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno 2018 addì 22 del mese di Novembre alle ore 14.45, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

MULIERE Rocchino	Sindaco	SI
BRODA Felicia	Vice Sindaco	SI
BERGAGLIO Cecilia	Assessore	SI
GABRIELE Stefano	Assessore	SI
SERRA Maria Rosa	Assessore	NO
TEDESCHI Simone	Assessore	NO

Assiste il Segretario Generale LO DESTRO Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MULIERE Rocchino, nella sua qualità di Sindaco, e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale N. 233 in data 22/11/2018

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N. 625

OGGETTO: IMU E TASI 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE

Riferisce il Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come modificato dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016);

DATO atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE la propria deliberazione n° 42 del 26/02/2014 con la quale erano state approvate le aliquote e le tariffe dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. per l'anno 2014 tra le quali risultano comprese anche quelle T.A.S.I., afferenti alle sole abitazioni principali;

VISTA la propria deliberazione n° 65 del 23/03/2014 di modifica delle aliquote T.A.S.I. e determinazione della soglia minima e detrazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 08/04/2015 con la quale venivano confermate per l'anno 2015 le aliquote previste per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28/04/2016 con la quale venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote previste per l'anno 2015;

VISTA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 03/10/2016 a correzione di errore materiale contenuto nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n°11/2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 27/02/2017 con la quale venivano confermate per l'anno 2017 le aliquote previste per l'anno 2016;

VISTO il comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013 così come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 1 della Legge n° 208 del 28/12/2015 (stabilità 2016) che ha stabilito quale presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, escludendo i terreni agricoli e l'abitazione principale

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 con il quale è stato previsto l'abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta e i limiti di applicazione dell'agevolazione stessa;

VISTI il commi 53 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che prevede che l'imposta IMU calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 sia ridotta al 75%;

VISTO il comma 13 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che definisce a quali terreni agricoli deve essere applicata l'esenzione dall'Imposta Municipale Unica;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che in considerazione della necessità di contenimento della pressione tributaria stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio) che ha modificato il sopracitato comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 prorogando per l'anno 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi;

VISTO il comma 37 dell'art. 1 della legge n° 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) che conferma anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che al fine di tenere conto del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni e agevolazioni di cui ai sopra citati commi dell'art. 1 della Legge 208/2015 sono state apportate, dal comma 17 dell'art. 1 dalla medesima, modifiche all'art. 1 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 che prevedono una riduzione della quota a carico degli Enti Locali di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e contemporaneamente un aumento del Fondo stesso;

VISTO che per l'anno 2018 sono stati trattenuti dal gettito IMU, secondo i dati provvisori del Ministero dell'Interno, €. 1.565.875,00 per alimentare il Fondo di solidarietà 2018 e che per l'anno 2019 tale trattenuta viene stimata alla data attuale per pari valore in attesa di definizione e conferma nel suo ammontare da parte del Ministero;

CONSIDERATO che ad oggi non è possibile prevedere se nella Legge di Bilancio 2019 verrà inserita una ulteriore proroga al blocco degli aumenti delle tariffe/aliquote dei tributi locali;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione delle aliquote dei suddetti tributi;

DATO ATTO che nello schema di bilancio di previsione per il 2019 la previsione IMU risulta di € 7.102.299,54 pari al valore previsto alla data attuale per l'esercizio 2018, in attesa dei riscontri definitivi degli accertamenti 2018;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

CON voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare relativamente all'Imposta Unica Comunale per l'anno 2019 le aliquote e le tariffe, le agevolazioni, le modalità di gestione e relative scadenze contenute nei seguenti allegati, confermandole nelle grandezze stabilite per il 2018:

- allegato 1 – aliquote IMU e TASI.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

